


1) 	2) ente COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	3) sigla C.C.	4) numero 69	5) data 19-12-2019
	6) oggetto Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - art. 20, D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **Duemiladiciannove** addì **Diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
LAVANGA CARMINE	SINDACO	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
CERRITO ALESSANDRO	Consigliere	SI
COLOMBO LUCA	Consigliere	SI
ROSSI VALERIA	Consigliere	NO
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
BELLONI CHIARA	Consigliere	SI
CAMPARI LAURA	Consigliere	SI
GRIMOLDI ALESSANDRA	Consigliere	SI
MARINONI BENIAMINO	Consigliere	SI
ROBBIATI ELISA	Consigliere	SI
COZZI MARCO GIAMPIETRO	Consigliere	SI
CLERICI SAMUELE	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI: 12

TOTALE ASSENTI: 01

Assenti giustificati: ==

Assenti ingiustificati: ==

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Dr.ssa Antonini Sara.

Partecipa alla seduta il Dr.Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Lavanga Carmine nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche - art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Il Consiglio Comunale

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) come di seguito integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art. 4 , comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 comma 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2. T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 25/09/2017 ad oggetto: " *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 , D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100- Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – determinazioni per alienazioni*, trasmessa al MEF attraverso il portale del Tesoro, documentazione acquisita con prot. 79177 del 17/10/2017;

Dato atto che in base alla citata ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune approvata con la deliberazione n. 52/2017:

- le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono state mantenute e non sono state soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
- per la partecipazione in ACCAM spa è stata disposta l'alienazione da attuarsi entro un anno per le motivazioni contenute nella deliberazione medesima;

Dato atto che, una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del Tusp, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Richiamato l'art. 26 comma 11, del D.L.gs 175/2016 che stabilisce che alla razionalizzazione periodica, disciplinata dall'art. 20, si procede a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione risultante al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Pogliano Milanese con riferimento al 31/12/2017;

Esaminati gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.L.gs n. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014) del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti ;

Visto l'esito della revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune effettuata come risultante nell'allegato 01 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto dal responsabile Area Finanziaria, in conformità allo schema tipo di provvedimento predisposto dal MEF di intesa con la Corte dei Conti in ottemperanza all'art. 20 del TUSP;

Verificato che in base al citato esito della suddetta revisione:

- le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
- per quanto riguarda l'alienazione delle azioni possedute nella società Accam spa, è già in corso l'azione in giudizio al fine di ottenere la liquidazione delle quote detenute nella stessa, con incarico allo Studio legale De Lorenzo-D'Ippolito-Mendolia, come disposto da deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 28/12/2015;

Atteso che l'esito della ricognizione ordinaria ai cui all'art. 20 del TUSP dovrà essere comunicata alla Struttura di monitoraggio del MEF attraverso il l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro: [https:// portaletesoro.mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it);

Visto il del parere favorevole espresso dal Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3), del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, di cui al prot. n.13230 del 09/12/2019 .All. 02;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
RICHIAMATI;

- l'art. 42, comma2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità ;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs 175/2016 la revisione periodica delle società partecipate contenuta nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, all.01, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario in conformità allo schema tipo di provvedimento predisposto dal MEF di intesa con la Corte dei Conti;

3. dare atto che in base alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.L.gs 175/2016 il Comune di Pogliano Milanese dispone che:
 - le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
 - per quanto riguarda l'alienazione delle azioni possedute nella società Accam spa, è già in corso l'azione in giudizio al fine di ottenere la liquidazione delle quote detenute nella stessa, con incarico allo Studio legale De Lorenzo-D'Ippolito-Mendolia come disposto da deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 28/12/2015;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di dare atto che l'esito della ricognizione dovrà essere comunicata attraverso l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro, [https:// portaletesoro.mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it);
6. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Il vice sindaco **Irmici** illustra il punto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "*Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione*", per il verbale si rinvia alla registrazione audio/video pubblicata sulla rete civica comunale.

INTERVENTI: Robbiati – Marinoni – Irmici.

Alle ore 21:40 arriva il consiglieri Rossi

Presenti 13

VOTAZIONE:

Presenti	N. 13
Astenuti	N. 00
Votanti	N. 13
Favorevoli	N. 13
Contrari	N. 00

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti	N.	13
Astenuti	N.	00
Votanti	N.	13
Favorevoli	N.	13
Contrari	N.	00

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Lavanga Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Panariello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.